



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 75
del 17 FEB. 2015

OGGETTO: IMU sui terreni agricoli. Non applicazione di sanzioni ed interessi per la fattispecie di ritardato adempimento - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemila quindici il giorno dieciene alle ore 16,00
del mese di febbraio Nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) arch. Campo Stefania	Si	
3) dr. Stefano Martorana	Si	
4) rag. Salvatore Corallo		Si
5) dr. Salvatore Martorana	Si	
6) dr. Antonio Zanotto	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofoglio

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta prot. n. 12258 di pari oggetto Sett. X/Tributi Del 13.02.2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiare, *Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma delle L.R. n.44/91, con voti unanimi e polari.*

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
— 19 FEB. 2015 — fino al — 06 MAR. 2015 — per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

— 19 FEB. 2015 —

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovatini)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

— 17 FEB. 2015 —

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalagna

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

19 FEB. 2015 al 06 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, II

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 FEB. 2015 è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

19 FEB. 2015

senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, II

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da se

19 FEB. 2015

Ragusa, II



SECRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO MM.VO.C.S.
Della Sezione di Ragusa



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Prot n.

12258

del 13/02/2015

TRIBUTI

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: IMU sui terreni agricoli. Non applicazione di sanzioni ed interessi per la fattispecie di ritardato adempimento - ATTO DI INDIRIZZO

Il sottoscritto Dr. Marco Cannata dirigente del Settore X "Entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali", propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 ha previsto una revisione dell'elenco dei Comuni montani e parzialmente montani, fra cui figura il Comune di Ragusa che, trovandosi a 504 s.l.m., è considerato comune parzialmente montano;
- il Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2015 ha introdotto nuovi criteri ai fini dell'applicazione IMU dei terreni agricoli; in particolare, il citato Decreto Legge ha stabilito che nei comuni parzialmente montani l'esenzione si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola; il decreto ha effetto a partire dall'anno 2014 e ha fissato la scadenza del versamento a saldo al 10/02/2015 per i terreni imponibili IMU;
- i contribuenti in possesso di terreni agricoli e non aventi lo status di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale e non iscritti alla previdenza agricola sono tenuti a versare l'IMU per l'anno 2014 con aliquota al 7,6 per mille;

Considerato che:

- in un arco temporale molto breve il legislatore è intervenuto più volte sui nuovi criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli che ha interessato retroattivamente l'anno

d'imposta 2014;

- il termine di pagamento è stato più volte oggetto di rinvii, ed in ultimo fissato al 10 febbraio 2015;
- più volte il T.A.R., a fronte di ricorsi sulla legittimità delle modalità di introduzione dell'imposta per l'anno 2014, è intervenuto con sospensive che hanno ingenerato ulteriore confusione nel contribuente sull'obbligatorietà del pagamento;
- la lettura sistematica delle norme di cui all'ultimo D.L. n. 4 del 24/01/2015 e di quelle di cui al Decreto Interministeriale del 28/11/2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale, n. 284 del 06/12/2014, ha dato adito ad ulteriore confusione sulle decorrenze delle esenzioni da applicare ai contribuenti dei Comuni soggetti dal 2014 all'IMU sui terreni agricoli, tanto che è stata necessaria la risoluzione n. 2/DF del 03/02/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiarire ulteriormente alcuni aspetti che i suddetti decreti non avevano messo in luce, in particolare riguardanti i soggetti per cui valeva l'esenzione del tributo nell'annualità 2014.

Atteso che l'Ufficio Tributi risulta essere quotidianamente sollecitato da parte di contribuenti interessati dall'applicazione dell'imposta e da parte di CAF e consulenti, che rappresentano delle obiettive criticità nella determinazione e nel versamento del tributo in tempi strettissimi;

Preso atto della situazione di oggettiva confusione nella quale i contribuenti si sono trovati fino al giorno della scadenza del pagamento del tributo, il 10/02/2015, nonostante l'Ente abbia cercato di offrire quotidianamente aggiornamenti, informazioni e dettagli attraverso il proprio sito internet;

Ritenuto che è intenzione dell'Amministrazione evitare che il contribuente si trovi nella situazione, suo malgrado, di non avere certezza di essere soggetto all'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Ritenuto applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2007 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

1. *I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*
2. *Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente consequenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;*
3. *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.*

Considerata, altresì, la condizione di incertezza normativa, in pendenza ancora di giudizio di merito a seguito di ricorsi promossi dalle associazioni di Comuni;

Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per cui i comuni possono valutare applicabili le disposizioni dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni ed interessi;

Ritenuto che la situazione dei contribuenti del Comune di Ragusa soggetti al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 sia tale per cui le sanzioni non possono essere irrogate ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2007 n. 212, recante lo

Statuto dei diritti del contribuente;

Ritenuto inoltre necessario, per le motivazioni di cui al precedente punto, prevedere un termine entro il quale non applicare le sanzioni ai contribuenti e che tale scadenza può essere fissata al 10 marzo 2015, fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi di maggior favore per il contribuente;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di non applicare, per i motivi di cui in premessa, le sanzioni e gli interessi per la fattispecie di ritardato adempimento dell'obbligazione tributaria relativa all'IMU sui terreni agricoli fino al 10 marzo 2015, fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi di maggior favore per il contribuente;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/1991.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, non si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 17/2/2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, non si esprime parere di regolarità contabile in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 17/2/2015


Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Non si esprime parere in ordine alla legittimità in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 17 FEB. 2015

Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Sciacchitano



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo